



STATUTO FONDAZIONE CASSA di RISPARMIO di CUNEO

TESTO DELIBERATO dal Consiglio Generale, a seguito della delibera assunta nella seduta del 16 novembre 2018

Articolo 1 - Denominazione, natura e sede

- (1) La Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, siglabile quale Fondazione CRC, di seguito indicata anche Fondazione, è una persona giuridica privata senza fini di lucro con piena autonomia statutaria e gestionale.
- (2) Essa è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Cuneo, fondata nel 1855, dalla quale, a norma della legge 30 luglio 1990 n. 218 ed in conformità con il decreto del Ministro del Tesoro 20 dicembre 1990, è stata scorporata l'azienda bancaria conferita nella Cassa di Risparmio di Cuneo S.p.A. con atto pubblico in data 24 gennaio 1992, rogito notaio Ivo Grosso, repertorio 49474.
- (3) La Fondazione è regolata dalle leggi vigenti in materia e dal presente Statuto, definito in aderenza al contenuto del Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito Protocollo di Intesa) in data 22 aprile 2015.
- (4) La Fondazione ha sede in Cuneo, via Roma n. 17, e ha durata illimitata.

Articolo 2 - Scopi

- (1) La Fondazione, nel rispetto delle tradizioni originarie, persegue esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico; a tal fine orienta la propria attività preminentemente nei seguenti ambiti:
 - arte;
 - assistenza ed emancipazione delle categorie sociali deboli;
 - conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali nonché del patrimonio linguistico e delle tradizioni locali;
 - istruzione ed educazione nonché sostegno e promozione dell'attività sportiva;
 - ricerca scientifica;
 - sanità.

- (2) In armonia con la Carta delle Fondazioni, adottata dalla Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) e con il Protocollo di Intesa, la Fondazione informa la propria attività ai principi di autonomia, indipendenza, trasparenza ed economicità della gestione.
Nel rispetto del principio di sussidiarietà e di efficienza degli interventi, la Fondazione coopera e si coordina con le istituzioni e gli enti pubblici e privati nello svolgimento delle proprie attività a servizio della comunità di riferimento.
- (3) La Fondazione persegue i propri scopi di promozione dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali, operando in via esclusiva nei settori ammessi di cui alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.
- (4) La Fondazione svolge la propria attività, di cui ai precedenti commi, prevalentemente nel territorio di principale operatività e precisamente nei Comuni delle zone di Cuneo, di Alba, di Mondovì e di Bra riportati nella tabella 1) in calce al presente Statuto. Per il perseguimento dei propri scopi ed in via non prevalente, la Fondazione può anche operare in altri ambiti territoriali della provincia di Cuneo e in ambito regionale, nazionale ed internazionale, eventualmente con il coordinamento dell'Associazione delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte, dell'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) o di altri enti similari.
- (5) La Fondazione, al fine di rendere più efficace la propria azione e per sovvenire in maniera organica e programmata le esigenze del territorio di operatività, svolge la propria attività in via prevalente nei settori rilevanti, scelti tra quelli ammessi, con le modalità previste dalle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

Articolo 3 – Modalità e strumenti per il perseguimento degli scopi statuari

- (1) La Fondazione utilizza nella propria azione, su base annuale e pluriennale, il metodo della programmazione degli interventi, sia assumendo iniziative proprie, tra cui anche l'eventuale ricorso ad investimenti sul territorio, che sostenendo iniziative promosse da terzi, secondo i regolamenti approvati dal Consiglio Generale e valorizzando il coordinamento con le iniziative programmate dalle istituzioni ed enti pubblici e privati operanti sul territorio.
- (2) La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi nei settori rilevanti, può esercitare, direttamente o indirettamente, imprese ed enti strumentali di cui al Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153, utilizzando a tal fine unicamente quote di reddito di cui al successivo art. 5, fatto salvo quanto previsto, dall'art. 7, comma 3-bis del succitato Decreto Legislativo, per i beni mobili e immobili; nel caso di esercizio diretto di tali imprese, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.
- (3) L'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statuari è disciplinata mediante regolamento, che indica i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le

iniziative da finanziare, siano gli stessi promossi e/o realizzati direttamente dalla Fondazione o da soggetti terzi, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

- (4) La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie, né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali, delle cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni.
- (5) La Fondazione può detenere partecipazioni di controllo, nel rispetto della previsione di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999 n. 153, solamente in enti o società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali. La Fondazione può detenere partecipazioni non di controllo anche in imprese diverse da quelle di cui al comma precedente, nei limiti di legge e di Statuto in tema di scopi e di gestione del patrimonio.
- (6) Essa può compiere, nei limiti di legge e del presente Statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari consentite dalla natura di persona giuridica privata senza fine di lucro necessarie ed opportune per il conseguimento dei propri fini, fermo restando che la Fondazione opera nel rispetto del principio di economicità della gestione, osservando criteri prudenziali di rischio e attraverso la più opportuna pianificazione strategica; le modalità di gestione del patrimonio sono disciplinate dall'apposito regolamento, definito in coerenza con i contenuti dell'articolo 2, commi 5 e 6 e degli articoli 3 e 4 del Protocollo di Intesa.
- (7) La Fondazione assicura il rispetto della disposizione di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Articolo 4 – Patrimonio

- (1) Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura delle Fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità.
- (2) Il patrimonio della Fondazione si incrementa per effetto di:
 - a) accantonamenti alla riserva obbligatoria,
 - b) riserve e accantonamenti facoltativi, di cui all'art. 5, lettera e), effettuati tenendo presente l'obbligo di soddisfare le esigenze erogative istituzionali previste dalla legge tempo per tempo vigente e sottoposti alla valutazione dell'Autorità di Vigilanza,
 - c) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate per volontà del testatore o del donante ad accrescimento del patrimonio.

- (3) Nella gestione del patrimonio la Fondazione osserva i seguenti criteri:
- a) ottimizzazione della combinazione tra redditività e rischio del portafoglio nel suo complesso, attraverso la scelta degli strumenti migliori per qualità, liquidabilità, rendimento e livello di rischio, in coerenza con la politica d'investimento adottata;
 - b) adeguata diversificazione del portafoglio finalizzata a contenere la concentrazione del rischio e la dipendenza del risultato della gestione da determinati emittenti, gruppi di imprese, settori di attività e aree geografiche;
 - c) efficiente gestione finalizzata a ottimizzare i risultati, contenendo i costi di transazione, di gestione e di funzionamento in rapporto alla dimensione ed alla complessità e caratteristiche del portafoglio.
- (4) Nella diversificazione del rischio dei propri investimenti, la Fondazione opera affinché l'esposizione verso un singolo soggetto (intendendo per tale una società e il complesso delle società del gruppo di cui fa parte) non sia complessivamente superiore ad un terzo dell'attivo di bilancio, secondo quanto previsto dall'art. 2, commi da 4 a 7 del Protocollo di Intesa.
- (5) La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità. L'esposizione debitoria complessiva, in ogni caso, non può superare il 10% del patrimonio, secondo l'ultimo Bilancio approvato.
- (6) I contratti e gli strumenti derivati sono utilizzati nella gestione del patrimonio con finalità di copertura oppure in operazioni in cui non siano presenti rischi di perdite patrimoniali. L'utilizzo dei contratti e degli strumenti finanziari derivati è disciplinato dall'apposito regolamento, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 4, commi 2 e 3 del Protocollo di Intesa.
- (7) La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne che assicurano la separazione dalle altre attività della Fondazione; può inoltre essere affidata in tutto o in parte a intermediari abilitati ai sensi del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, secondo indirizzi generali rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione che saranno definiti dal Consiglio Generale.
- (8) La Fondazione, in adempimento delle disposizioni di cui all'art. 6 del Protocollo di Intesa, trasmette all'Autorità di vigilanza, entro cinque giorni dalla conclusione, gli eventuali patti parasociali e le loro successive modifiche, aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti connessi alla partecipazione detenuta nella società bancaria conferitaria, dando espressamente conto che i suddetti accordi non contengono previsioni in contrasto con i principi stabiliti dall'art. 6 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153, fermo restando quanto previsto dall'art. 25, comma 3-bis del medesimo Decreto. Negli stessi termini temporali sono trasmessi gli accordi, in qualunque forma conclusi, da cui possa derivare l'attribuzione alla Fondazione dei diritti e dei poteri di cui all'art. 6, comma 2 del richiamato Decreto.
- (9) Le plusvalenze derivanti da realizzo anche parziale della partecipazione nella società bancaria conferitaria devono essere imputate al patrimonio della Fondazione fintanto che la stessa manterrà la natura di ente non commerciale nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui all'art. 9 del

Articolo 5 - Destinazione del reddito

- (1) La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destina il reddito secondo il seguente ordine:
- a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta;
 - b) oneri fiscali;
 - c) riserva obbligatoria nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;
 - d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 10, terzo comma, lett. e) del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153 ai settori di intervento rilevanti di cui all'art. 1 del citato Decreto Legislativo;
 - e) altre finalità previste dallo Statuto, reinvestimento del reddito, accantonamenti e riserve facoltativi approvati dal Consiglio Generale per far fronte ad esigenze straordinarie di salvaguardia del patrimonio con le modalità di cui al precedente art. 4 comma 2 o di politica degli investimenti della Fondazione sulla base di principi di sana e prudente gestione senza pregiudizio dell'effettiva tutela degli interessi contemplati dallo Statuto;
 - f) erogazioni previste da specifiche norme di legge.

Articolo 6 – Organi

- (1) Sono organi della Fondazione:
- il Consiglio Generale, quale organo di indirizzo;
 - il Consiglio di Amministrazione, quale organo di amministrazione;
 - il Presidente;
 - il Collegio Sindacale, quale organo di controllo.
- (2) La Fondazione garantisce la presenza, nei propri organi, di soggetti portatori di professionalità, competenza e autorevolezza, nonché l'adozione di processi di nomina funzionali a salvaguardare l'indipendenza e la terzietà dell'Ente.
- (3) Gli organi della Fondazione, formati nel rispetto dei criteri di rappresentatività, professionalità, competenza ed autorevolezza, operano secondo le competenze a ciascuno attribuite dalle norme di legge in materia e dal presente Statuto, al fine di assicurare la corretta distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di controllo.
- (4) I componenti gli organi, in posizione di parità e in positivo e costruttivo rapporto dialettico,

concorrono a formare la libera volontà della Fondazione, in conformità alle disposizioni di legge in materia e del presente Statuto. Gli stessi sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.

- (5) Nella composizione dei propri organi, la Fondazione si attiene al principio dell'adeguata presenza di genere.
- (6) I componenti degli organi possono esercitare nella Fondazione non più di due mandati consecutivi, indipendentemente dall'organo interessato. Le previsioni di cui al presente comma si applicheranno senza soluzione di continuità anche a seguito di operazioni di fusione con altre fondazioni di origine bancaria.

Articolo 7 - Onorabilità

- (1) I componenti gli Organi della Fondazione, nonché il Direttore Generale, devono possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161 e successive modificazioni.
- (2) I componenti gli organi devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza o del Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene al Direttore Generale, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità. L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà entro 30 giorni assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'interesse e dell'immagine della Fondazione.

Articolo 8 – Incompatibilità e ineleggibilità

- (1) Non possono ricoprire la carica di componente il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della Fondazione e, se nominati, decadono ai sensi dell'articolo 11:
 - a) coloro che, in qualsiasi momento, perdono i requisiti previsti dallo Statuto;
 - b) coloro che abbiano già espletato due mandati consecutivi negli Organi della Fondazione e non siano ancora decorsi 4 anni;
 - c) il coniuge, i parenti e gli affini sino al terzo grado incluso dei membri del Consiglio Generale, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
 - d) i dipendenti in servizio della Fondazione, della società bancaria conferitaria, di cui all'art.1 del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153 e di società controllate dalla Fondazione o dalla stessa società bancaria conferitaria;
 - e) i membri del Parlamento italiano o europeo, del Consiglio dei Ministri, della Corte costituzionale, dei consigli e delle giunte regionali, provinciali e comunali, il Presidente e i componenti del consiglio circoscrizionale, il Presidente e i componenti del consiglio di

amministrazione dei consorzi fra enti locali e il Presidente e i componenti degli organi delle comunità montane, i membri dei consigli e delle giunte delle Unioni dei Comuni o di altre similari forme associative di Enti locali ovvero di altri organi di rilevanza costituzionale, i membri dei Consigli di Amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno; le succitate situazioni di ineleggibilità comunque permangono in caso di dimissioni volontarie rassegnate, dai rispettivi incarichi istituzionali, durante il mandato in corso all'atto della designazione;

- f) coloro che ricoprono la carica di amministratore dei soggetti cui lo Statuto attribuisce, anche a rotazione, il potere di designazione dei componenti il Consiglio Generale della Fondazione;
- g) coloro che abbiano un rapporto organico di lavoro dipendente o di collaborazione continuativa, anche a tempo determinato, con soggetti cui lo Statuto attribuisce, anche a rotazione, il potere di designazione dei componenti il Consiglio Generale della Fondazione;
- h) il coniuge, i parenti e gli affini sino al terzo grado incluso dei membri l'organo competente del soggetto cui lo Statuto attribuisce, anche a rotazione, il potere di designazione dei componenti il Consiglio Generale della Fondazione;
- i) coloro che ricoprono cariche negli organi di indirizzo, amministrazione e controllo o svolgono funzioni di Segretario/Direttore Generale di altre fondazioni di origine bancaria;
- l) coloro che ricoprono la carica di direttore generale della società bancaria conferitaria di cui all'art. 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, delle sue partecipate e controllate;
- m) coloro che ricoprono la carica di Direttore Generale, Direttore Amministrativo o Direttore Sanitario delle Aziende Ospedaliere o delle Aziende Sanitarie Locali della provincia di Cuneo;
- n) coloro che ricoprono la carica di Segretario o Direttore Generale dei Comuni presenti sul territorio provinciale o dell'Amministrazione Provinciale di Cuneo;
- o) coloro che ricoprono in ambito almeno provinciale la carica di segretario di partito politico ovvero di coordinatore di movimenti politici o ricoprono ruoli a questi equiparabili, purché riguardanti forze politiche presenti nel Parlamento italiano o europeo o nelle assemblee provinciali o regionali, nonché coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno;
- p) coloro che siano in carica o siano cessati, da meno di un anno, dalla carica ricoperta in uno o più organi della società bancaria conferitaria o delle società del relativo gruppo; tale situazione di ineleggibilità comunque permane in caso di dimissioni volontarie rassegnate durante il mandato, in tali società, in corso all'atto della designazione;
- q) coloro che ricoprono cariche negli organi gestionali, di sorveglianza o di controllo o funzioni di direzione in società che svolgono attività concorrenti con quelle della società bancaria conferitaria o delle società del relativo gruppo;
- r) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa;
- s) coloro che nel biennio precedente siano stati dichiarati decaduti da qualunque organo della Fondazione;
- t) coloro che, all'atto della nomina, si trovino in una delle situazioni di cui all'art. 10 del presente Statuto.

- (2) Ai componenti il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, nonché al Direttore Generale, si applicano le incompatibilità di cui all'art. 4, comma 2 bis) del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

- (3) Non possono essere nominati componenti il Consiglio di Amministrazione coloro che non abbiano sottoscritto una dichiarazione di “impegno di onore” a non candidarsi, nell’anno successivo alla cessazione dalla carica, per l’assunzione di incarichi politici e amministrativi elettivi nell’Unione Europea, nella Repubblica italiana, nella Regione Piemonte e negli Enti territoriali locali della provincia di Cuneo.
- (4) Sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale; il componente di un organo che accetta la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo.
L’accettazione della carica deve avvenire entro 10 giorni dalla notifica della nomina; in mancanza si intende che l’interessato abbia optato per il precedente incarico.
- (5) È inammissibile ogni richiesta di contributo presentata, nell’ambito di Sessioni erogative e/o Bandi, da parte di soggetti che annoverino, tra i membri del proprio organo amministrativo, uno o più componenti gli Organi della Fondazione, ad eccezione delle istanze di contributo presentate da imprese ed enti strumentali della Fondazione di cui al Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
- (6) È consentito, sentita la Commissione di Valutazione per le Nomine o, in sua assenza, il Collegio Sindacale, risolvere eventuali situazioni di incompatibilità, di cui al comma 1 del presente articolo, entro la data di accettazione del conferito incarico in Fondazione, purché vi sia l’assunzione del preventivo impegno a rinunciare agli incarichi incompatibili in caso di effettiva nomina.
- (7) La Fondazione, nell’esercitare i diritti di azionista della società bancaria conferitaria, non può designare o votare candidati, ovvero presentare o votare liste di candidati nelle quali siano presenti soggetti che, nei dodici mesi antecedenti, abbiano svolto funzioni di indirizzo, amministrazione o controllo presso la stessa Fondazione; tale situazione di ineleggibilità comunque permane in caso di dimissioni volontarie rassegnate durante il mandato in corso in Fondazione all’atto della designazione o della votazione.

Articolo 9 – Conflitto di interessi

- (1) I componenti gli organi della Fondazione ed il Direttore Generale operano nell’esclusivo interesse della Fondazione; in caso di deliberazioni in cui abbiano, personalmente o per conto di terzi ovvero di parenti e affini fino al terzo grado, interessi in conflitto con quelli della Fondazione, gli stessi devono darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza e, per quanto riguarda il Direttore Generale al Consiglio di Amministrazione e astenersi dal partecipare alle discussioni e deliberazioni medesime.
- (2) Il relativo organo di appartenenza e, per quanto riguarda il Direttore Generale il Consiglio di Amministrazione, valuta l'adozione dei provvedimenti della sospensione e della decadenza nelle ipotesi di omissione dolosa della suddetta comunicazione e nella ipotesi in cui il conflitto abbia natura non temporanea.

- (3) I componenti gli organi delle Fondazioni non possono essere destinatari di interventi istituzionali delle Fondazioni a loro diretto vantaggio.

Articolo 10 – Sospensione dalle cariche

- (1) I componenti gli organi della Fondazione sono sospesi dalle cariche ricoperte nelle seguenti ipotesi:
- a) condanna con sentenza non definitiva, anche con applicazione della pena su richiesta delle parti:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, nonché alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo;
 - b) applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 67, comma 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
 - c) applicazione di una misura cautelare di tipo personale.
- (2) I componenti gli organi della Fondazione devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza ovvero, per quanto riguarda il Direttore Generale, del Consiglio di Amministrazione, la sussistenza di situazioni come sopra individuate. L'organo competente deve tempestivamente assumere, comunque non oltre 30 giorni, le relative decisioni.

Articolo 11 - Decadenza dalle cariche

- (1) I componenti gli organi della Fondazione decadono con dichiarazione dell'organo di appartenenza e, per quanto riguarda il Direttore Generale, con dichiarazione del Consiglio di Amministrazione, qualora, in qualunque momento, perdano i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 7, vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8 o presentino candidatura ad una delle cariche di cui all'art. 8, comma 1, lett. e) ovvero omettano la comunicazione di sussistenza di una delle situazioni che comportano la sospensione dalla carica di cui all'art. 10.
- (2) I componenti gli organi della Fondazione che non intervengano per 3 volte consecutive senza giustificato motivo alle riunioni dell'organo di appartenenza sono dichiarati decaduti con deliberazione dell'organo medesimo; il Collegio Sindacale dichiara altresì decaduti i propri

componenti che non intervengano per 3 volte consecutive senza giustificato motivo alle riunioni degli altri organi collegiali della Fondazione.

Articolo 12 - Indennità e compensi

- (1) In conformità al criterio generale di buon utilizzo delle risorse, la Fondazione determina l'entità dei compensi dei propri organi in funzione delle responsabilità e degli impegni associati alle relative cariche, nonché della loro congruità rispetto alla natura istituzionale della Fondazione, alle finalità perseguite e ai complessivi oneri di gestione, secondo quanto previsto dall'art. 9, commi da 3 a 5 del Protocollo di Intesa; l'entità dei compensi è altresì commisurata al complessivo ammontare del patrimonio e delle erogazioni.
- (2) Ai componenti il Consiglio Generale spetta una indennità ed un gettone di presenza rapportati alla partecipazione a ciascuna riunione, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura e le modalità di liquidazione della indennità, del gettone di presenza e dei rimborsi spese sono deliberate dal Consiglio Generale stesso, su parere conforme del Collegio Sindacale.
- (3) Ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai componenti il Collegio Sindacale spetta un compenso annuo, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni, senza attribuzione di qualsivoglia gettone di presenza. La misura e le modalità di liquidazione dei compensi annui e dei rimborsi spese sono determinate dal Consiglio Generale, con parere conforme del Collegio Sindacale per quanto attiene quelli spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione.
- (4) Non è consentito il cumulo di più gettoni di presenza nella stessa giornata.

Articolo 13 - Consiglio Generale

- (1) Il Consiglio Generale è l'organo di indirizzo della Fondazione ed è composto di venti membri.
- (2) Nel rispetto dei principi di rappresentatività, professionalità, competenza e autorevolezza, i componenti il Consiglio Generale devono essere in possesso di adeguate conoscenze specialistiche in materie inerenti i settori di intervento o funzionali all'attività della Fondazione e devono aver maturato, per almeno un quinquennio, una concreta ed ampia esperienza operativa nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono aver espletato funzioni, per almeno un quinquennio, negli Organi esecutivi o da dirigente presso enti pubblici o negli Organi gestionali o da dirigente presso enti privati; gli stessi non devono aver compiuto, al

momento della designazione, i 75 anni di età.

(3) I componenti il Consiglio Generale sono designati come segue:

- a) due dall'Amministrazione Comunale di Cuneo, uno da quella di Alba e uno da quella di Mondovì scelti tra cittadini residenti da almeno 3 anni in uno dei Comuni della zona, rispettivamente, di Cuneo, di Alba e di Mondovì, con presenza di entrambi i generi nell'ambito delle designazioni spettanti all'Amministrazione Comunale di Cuneo;
- b) uno, a rotazione e nell'ordine, dall'Amministrazione comunale di Alba, di Mondovì e di Cuneo, scelto tra cittadini residenti da almeno 3 anni in uno dei Comuni delle zone, rispettivamente, di Alba, di Mondovì e di Cuneo, con presenza di entrambi i generi nell'ambito della designazione duplice spettante, a rotazione, ai Comuni di Alba e Mondovì;
- c) uno dall'Amministrazione Comunale, a rotazione e nell'ordine, come da appendice riportata in calce, di Dronero, di Borgo San Dalmazzo, di Busca, di Boves e di Caraglio, scegliendo tra cittadini residenti da almeno 3 anni in un Comune della zona di Cuneo, sentiti gli altri Comuni aventi titolo;
- d) uno dall'Amministrazione Comunale, a rotazione e nell'ordine, come da appendice riportata in calce, di Canale, di Cortemilia, di Montà, di S. Stefano Belbo e di Cherasco, scegliendo tra cittadini residenti da almeno 3 anni in un Comune della zona di Alba, sentiti gli altri Comuni aventi titolo;
- e) uno dall'Amministrazione Comunale, a rotazione e nell'ordine, come da appendice riportata in calce, di Villanova Mondovì, di Bagnasco, di S. Michele Mondovì, di Ceva e di Farigliano, scegliendo tra cittadini residenti da almeno 3 anni in un Comune della zona di Mondovì, sentiti gli altri Comuni aventi titolo;
- f) uno dall'Amministrazione dell'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle di Cuneo, scelto tra cittadini esperti nel settore sanitario secondo i profili professionali specificati dall'apposito regolamento, e residenti da almeno 3 anni in uno dei Comuni della zona di Cuneo;
- g) quattro, di cui uno dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Cuneo, scelto tra imprenditori, a rotazione e nell'ordine, delle categorie dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura, residenti da almeno 3 anni in uno dei Comuni delle zone, a rotazione e nell'ordine, di Cuneo, di Alba e di Mondovì, e tre dalle associazioni provinciali più rappresentative delle categorie economiche del Commercio, dell'Industria, dell'Artigianato e dell'Agricoltura, scelti tra imprenditori delle rispettive predette categorie secondo criteri di rotazione riportati nella tabella 2) in calce al presente Statuto, sentite le altre Associazioni di categoria interessate, tabella ove sono anche indicate le Associazioni di categoria più rappresentative e i requisiti di residenza richiesti;
- h) uno congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali provinciali dei lavoratori dipendenti e pensionati più rappresentative, secondo quanto riportato nella tabella 2) in calce al presente Statuto, scelto tra i cittadini che abbiano maturato esperienza in campo sindacale secondo i profili professionali specificati dall'apposito regolamento, e residenti da almeno 3 anni in uno dei Comuni delle zone, a rotazione e nell'ordine, di Alba, di Mondovì e di Cuneo;
- i) uno dall'associazione provinciale più rappresentativa della categoria economica della cooperazione sociale, secondo quanto riportato nella tabella 2) in calce al presente Statuto, presentando a tal fine una terna di nominativi individuati tra i cittadini esperti nel campo della

cooperazione sociale, secondo i profili professionali specificati dall'apposito regolamento, e residenti da almeno 3 anni in uno dei Comuni delle zone, a rotazione e nell'ordine, di Mondovì, di Cuneo e di Alba;

- l) uno dalla Commissione diocesana di arte sacra e cultura, rispettivamente, delle diocesi di Mondovì, di Cuneo e di Alba, scelto tra i cittadini esperti d'arte e cultura secondo i profili professionali specificati dall'apposito regolamento, e residenti da almeno 3 anni in uno dei Comuni delle zone, a rotazione e nell'ordine, di Mondovì, di Cuneo e di Alba, sentite le altre Commissioni diocesane interessate;
- m) uno dall'Organismo Territoriale di Controllo (OTC) del Piemonte e della Valle d'Aosta, presentando a tal fine una terna di nominativi individuati tra i cittadini espressione del mondo del volontariato secondo i profili professionali specificati dall'apposito regolamento, e residenti da almeno 3 anni in uno dei Comuni delle zone, a rotazione e nell'ordine, di Cuneo, di Alba e di Mondovì;
- n) uno scelto dal Consiglio Generale sulla base delle candidature avanzate a seguito dell'indizione, a cura della stessa Fondazione, di apposito bando opportunamente pubblicizzato e volto all'individuazione del profilo riguardante un cittadino che si sia distinto nello sport quale atleta e/o dirigente e residente da almeno 3 anni, a rotazione e nell'ordine:
 - ✓ nell'ambito della provincia di Cuneo;
 - ✓ in uno dei Comuni della provincia di Cuneo non inclusi tra quelli delle Zone di Cuneo, Alba e Mondovì. A tale bando non possono partecipare, quali candidati:
 - i componenti il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale in carica ed il Direttore Generale o coloro che siano cessati da tali cariche da meno di un anno; tale divieto comunque permane in caso di dimissioni volontarie rassegnate durante il mandato in corso all'atto dell'indizione del bando;
 - i componenti gli Organi che abbiano già espletato due mandati consecutivi e non siano ancora decorsi 4 anni;
- o) uno congiuntamente dai Rettori dell'Università degli Studi di Torino, del Politecnico di Torino, dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" di Vercelli e dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, scelto tra i docenti universitari secondo i profili professionali specificati dall'apposito regolamento, e residenti da almeno 3 anni, a rotazione e nell'ordine:
 - ✓ in uno dei Comuni della provincia di Cuneo non inclusi tra quelli delle Zone di Cuneo, Alba e Mondovì;
 - ✓ nell'ambito della provincia di Cuneo. Viene data preferenza ai docenti di corsi universitari tenuti in provincia di Cuneo.

Con riferimento alla designazione del docente universitario di cui sopra, non trova applicazione l'incompatibilità prevista dall'art. 8, comma 1, lett. g) del presente Statuto, mentre sussiste situazione d'incompatibilità (e di decadenza in caso di nomina) con l'incarico di componente degli organi di amministrazione o di controllo degli Atenei piemontesi;

- p) uno scelto dal Consiglio Generale sulla base delle candidature avanzate a seguito dell'indizione, a cura della stessa Fondazione, di apposito bando opportunamente pubblicizzato e volto all'individuazione del profilo riguardante un cittadino che abbia maturato esperienza, competenza e professionalità nell'ambito dei settori di operatività della Fondazione e residente da almeno 3 anni in uno dei Comuni della Zona Braidese di cui alla tabella 1) in calce al presente

Statuto.

- (4) Il Consigliere Generale, scelto dallo stesso Consiglio Generale ai sensi ~~della~~ **delle** lett. n) e p) del precedente comma, è individuato tra personalità di chiara e indiscussa fama, nel rispetto del principio di trasparenza e a fronte dell'applicazione di un criterio selettivo idoneo ad identificare soggetti dotati di esperienza e professionalità funzionali al raggiungimento delle finalità proprie del relativo settore di intervento, tenendo altresì conto dell'esigenza di assicurare la presenza del genere meno rappresentato.
- (5) Periodicamente, la Fondazione verifica che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della stessa Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre al Consiglio Generale. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito internet della Fondazione.
- (6) Per quanto concerne le Associazioni e le Organizzazioni più rappresentative, di cui alle lettere g), h) e i) del precedente comma, per il primo e il secondo mandato si fa riferimento a quanto indicato nella tabella 2) in calce al presente Statuto relativamente alla individuazione dei soggetti proponenti; in seguito, ogni 10 anni, con riferimento alla scadenza dei censimenti, il Consiglio Generale verifica se l'individuazione dei soggetti proponenti rimanga valida con riferimento al criterio di maggior rappresentatività; ove così non fosse, apporterà le conseguenti modifiche alla tabella stessa.
- (7) La designazione non comporta rappresentanza degli enti dai quali proviene la designazione stessa, con espressa esclusione di qualsiasi potere di indirizzo e di revoca.
- (8) I componenti il Consiglio Generale durano in carica quattro esercizi, compreso quello di nomina, scadono con l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio e possono essere confermati per un solo mandato consecutivo; ai fini del computo massimo dei mandati esperibili non si tiene conto del mandato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo stabilito dallo Statuto, escluso il caso di dimissioni volontarie non motivate dal passaggio ad altro organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.
- (9) Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più componenti il Consiglio Generale, il Presidente provvede tempestivamente agli adempimenti per la ricostituzione dell'organo stesso. Il mandato dei componenti nominati in sostituzione scade con quello del Consiglio Generale in carica.
- (10) Alla scadenza del mandato, i componenti il Consiglio Generale uscente restano in carica sino alla nomina dei successori; la prima riunione del nuovo Consiglio Generale è convocata dal Presidente uscente e presieduta dal Consigliere Generale più anziano di età.

- (11) Gli enti cui spetta la designazione e il Consiglio Generale per le conseguenti nomine, devono attenersi ai seguenti criteri oggettivi e trasparenti, come specificati dall'apposito regolamento, al fine di assicurare una composizione dell'organo che permetta la più efficace azione della Fondazione nei settori di intervento e nell'ambito territoriale di riferimento:
- a) i componenti devono essere scelti con criteri diretti a favorirne la rappresentatività di interessi connessi ai settori di attività della Fondazione, la competenza e l'autorevolezza;
 - b) i componenti devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 7, i requisiti di residenza e di professionalità di cui al presente articolo, e non trovarsi nelle situazioni di cui agli artt. 8, commi 1, 2 e 10.
- (12) Il Presidente della Fondazione, entro il mese di gennaio dell'anno di scadenza del mandato dei componenti il Consiglio Generale, ovvero tempestivamente nei casi di cessazione dalla carica per cause diverse dalla scadenza del mandato, provvede a darne comunicazione ai soggetti cui compete la designazione, richiedendo la designazione dei nominativi di spettanza.
- (13) Le designazioni devono essere fatte pervenire alla Fondazione entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta unitamente alla documentazione richiesta, ai fini della verifica del possesso dei previsti requisiti.
- (14) Il Consiglio Generale in carica al momento delle designazioni, in piena autonomia e trasparenza, entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta documentazione, provvede - con distinte votazioni - alla valutazione dei requisiti dei nominativi designati ed alle relative nomine, ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità; alla discussione inerente la sussistenza dei requisiti richiesti e alla conseguente deliberazione non può partecipare il Consigliere Generale direttamente coinvolto; ove il Consiglio Generale ritenga che difettino i requisiti in capo al soggetto designato ne rifiuta la nomina ed il Presidente ne dà avviso all'Ente designante, il quale dovrà provvedere, nei successivi 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ad effettuare una diversa designazione.
- (15) Qualora i soggetti esterni cui compete la designazione vengano meno e non si disponga del tempo necessario per apportare tempestivamente le più opportune modifiche statutarie atte all'individuazione del/i nuovo/i Ente/i designante/i oppure non provvedano nei termini prescritti, il potere di nomina è esercitato in via esclusiva e straordinaria mediante l'indizione di apposito bando opportunamente pubblicizzato, dal Consiglio Generale, in carica al momento delle designazioni, entro i successivi 30 giorni, nel rispetto dei requisiti richiesti per l'originario ente designante e fino ad un massimo di 3 componenti l'organo; in caso di inerzia degli enti designanti in numero maggiore, le relative designazioni sono effettuate dal Prefetto di Cuneo.
- (16) Successivamente alla nomina da parte del Consiglio Generale, il Presidente ne dà comunicazione ai soggetti designanti e agli interessati affinché questi ultimi comunichino la propria accettazione entro massimi 10 giorni.

Articolo 14 – Competenze del Consiglio Generale

- (1) Sono di esclusiva competenza del Consiglio Generale le decisioni concernenti:
- a) l'approvazione e la modificazione dello Statuto e dei regolamenti interni, ad eccezione del regolamento di cui all'art. 17, comma 2, lett d);
 - b) la nomina, previa verifica della presenza dei requisiti statutari e dell'assenza di eventuali cause ostative, quali quelle di incompatibilità e di ineleggibilità, con distinte votazioni e nell'ordine, del Presidente e dei due Vice Presidenti e degli altri quattro componenti il Consiglio di Amministrazione, la loro revoca per giusta causa, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché le modalità di liquidazione; il Presidente deve essere scelto tra cittadini residenti da almeno 3 anni in uno dei comuni delle tre zone di Cuneo, di Alba e di Mondovì e i due Vice Presidenti tra cittadini residenti da almeno 3 anni in uno dei comuni delle restanti due zone, rispettivamente uno per ognuna di esse; gli altri quattro componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere scelti tra cittadini residenti da almeno tre 3 anni, rispettivamente, due in un comune della zona di Cuneo, uno in un comune della zona di Alba e uno in un comune della zona di Mondovì; alla discussione inerente la sussistenza dei requisiti richiesti e alla conseguente deliberazione non può partecipare il Consigliere Generale direttamente coinvolto; gli Amministratori predetti vengono nominati secondo una procedura di tipo selettivo comparativo disciplinata dall'apposito regolamento al fine di assicurare una composizione dell'organo che permetta la più efficace azione della Fondazione nei settori di intervento e nell'ambito territoriale di riferimento;
 - c) la nomina, previa verifica della presenza dei requisiti statutari e dell'assenza di eventuali cause ostative, quali quelle di incompatibilità e di ineleggibilità, e la revoca, per giusta causa, del Presidente del Collegio Sindacale e dei due Sindaci, la determinazione dei relativi compensi e rimborsi spese, nonché le modalità di liquidazione; il Presidente del Collegio Sindacale deve essere scelto tra cittadini residenti da almeno 3 anni in uno dei Comuni delle zone di Cuneo, di Alba e di Mondovì e i due Sindaci tra cittadini residenti da almeno 3 anni in uno dei comuni delle restanti due zone, rispettivamente uno per ognuna di esse; la nomina di tre Sindaci supplenti scelti tra cittadini residenti da almeno 3 anni, rispettivamente, in uno dei comuni delle zone di Cuneo, di Alba e di Mondovì;
 - d) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
 - e) l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione;
 - f) l'affidamento, su proposta motivata del Collegio Sindacale, e la revoca per giusta causa, sentito il Collegio Sindacale, dell'incarico della revisione legale dei conti a società iscritta al registro istituito ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché la determinazione del corrispettivo ad essa spettante; l'incarico ha durata triennale, rinnovabile per non più di due volte, fino ad massimo di nove esercizi consecutivi;
 - g) la determinazione di programmi pluriennali di attività (per un massimo di 4 anni) individuando i settori di intervento, rilevanti e non, ai quali destinare le risorse disponibili e definendo, in linea di massima e sulla scorta di specifiche analisi di fattibilità, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi e la verifica dei risultati;

- h) l'approvazione del documento programmatico previsionale, entro il mese di ottobre di ogni anno, relativo agli obiettivi e alle linee di operatività e intervento per l'esercizio successivo;
 - i) la definizione delle linee generali della gestione del patrimonio e della politica degli investimenti;
 - l) l'istituzione di imprese strumentali, l'acquisizione e la dismissione delle partecipazioni di controllo nelle stesse;
 - m) l'approvazione delle operazioni di trasformazione e di fusione della Fondazione;
 - n) l'autorizzazione alla sottoscrizione, da parte della Fondazione, di polizze assicurative a copertura di ogni responsabilità, con esclusione delle ipotesi di dolo o colpa grave, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, del Direttore Generale, del personale e, previo parere conforme del Collegio Sindacale, anche dei componenti il Consiglio Generale.
- (2) Il Consiglio Generale, per la determinazione dei programmi annuali e pluriennali di cui ai punti g) e h) del presente articolo, può articolarsi in commissioni consultive per settori di intervento.

Articolo 15 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio Generale

- (1) Il Consiglio Generale è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi dell'art. 19 e si riunisce almeno una volta ogni 4 mesi ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei componenti il Consiglio Generale o il Collegio Sindacale.
- (2) Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo raccomandata o strumento telematico che ne attesti la ricezione, almeno 5 giorni interi prima di quello fissato per la riunione, ai singoli componenti il Consiglio Generale, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale; in caso di urgenza la convocazione viene effettuata a mezzo telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno 24 ore prima della riunione.
- (3) Alle riunioni del Consiglio Generale partecipano, senza diritto di voto, i componenti il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale o, in caso di mancanza o impedimento di quest'ultimo, chi è delegato a sostituirlo. Il Segretario del Consiglio Generale, da quest'ultimo nominato, redige i verbali delle riunioni e li sottoscrive insieme al Presidente e al Direttore Generale. In caso di assenza del Segretario, il verbale viene redatto dal Direttore Generale e dallo stesso sottoscritto, insieme al Presidente.
- (4) Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.
- (5) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti salvo quelle relative alla trasformazione, fusione, scissione o scioglimento della Fondazione, alla modifica dello Statuto, per

le quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e comunque non inferiore ai due terzi dei presenti, arrotondata all'unità superiore dei membri in carica aventi diritto di voto.

- (6) Il Presidente della Fondazione, o chi ne fa le veci ai sensi dell'art. 19, comma 3, non ha diritto di voto.
- (7) In caso di parità la proposta si intende non approvata.
- (8) Le votazioni riguardanti persone, a richiesta anche di un solo componente, sono fatte a scrutinio segreto; in tale caso il Direttore Generale svolge le funzioni di scrutatore, insieme al Presidente del Collegio Sindacale o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, ad altro componente il Collegio.

Articolo 16 - Consiglio di Amministrazione

- (1) Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e da quattro membri nominati dal Consiglio Generale.
- (2) Nel rispetto dei principi di rappresentatività, professionalità, competenza e autorevolezza, i componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di adeguate competenze in materie inerenti i settori di intervento e/o funzionali all'attività della Fondazione e devono avere maturato, per almeno un quinquennio, una concreta esperienza operativa nell'ambito della libera professione o in campo imprenditoriale o accademico, ovvero devono avere esercitato funzioni, per almeno un quinquennio, negli Organi esecutivi o da dirigente presso enti pubblici o negli Organi gestionali o da dirigente presso enti privati di dimensioni adeguate, con particolare riferimento ai settori finanziari e mobiliari; gli stessi non devono aver compiuto, al momento della nomina, i 70 anni di età.
- (3) I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro esercizi, compreso quello di nomina, e scadono con l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio e possono essere confermati per un solo mandato consecutivo; ai fini del computo massimo dei mandati esperibili non si tiene conto del mandato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo stabilito dallo Statuto, escluso il caso di dimissioni volontarie non motivate dal passaggio ad altro organo della Fondazione. I mandati espletati per una durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.
- (4) Alla scadenza del mandato, il Presidente e gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla nomina dei successori.

- (5) Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente convoca tempestivamente il Consiglio Generale per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione.
- (6) Il mandato degli amministratori nominati in sostituzione scade con quello del Consiglio di Amministrazione in carica.

Articolo 17 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

- (1) Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo quelli espressamente riservati ad altro organo dalla legge o dal presente Statuto.
- (2) In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:
 - a) la gestione operativa della Fondazione nel quadro della programmazione definita dal Consiglio Generale;
 - b) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
 - c) la predisposizione del documento programmatico previsionale annuale;
 - d) la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico ed al trattamento del personale;
 - e) la nomina del Direttore Generale della Fondazione e la verifica della sussistenza dei requisiti, delle situazioni di incompatibilità, delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione entro 30 giorni dei provvedimenti conseguenti;
 - f) la verifica per i componenti il Consiglio di Amministrazione dei requisiti e delle incompatibilità, nonché l'adozione entro 30 giorni dei provvedimenti di sospensione e decadenza;
 - g) le nomine e designazioni di amministratori e sindaci di competenza della Fondazione;
 - h) l'accollo da parte della Fondazione, nei limiti di legge, degli oneri, anche assicurativi, per le sanzioni amministrative e tributarie a carico del Direttore Generale e dei dipendenti della Fondazione stessa.
- (3) Al Consiglio di Amministrazione, inoltre, è attribuito un generale potere di proposta al Consiglio Generale in tutte le materie attinenti al funzionamento e all'attività della Fondazione e in tutte le materie di competenza del Consiglio Generale stesso.
- (4) Il Consiglio di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi componenti, al Direttore Generale o a dipendenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

- (5) I titolari di deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione in merito all'assolvimento del mandato.

Articolo 18 – Adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

- (1) Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo art. 19.
- (2) Esso si riunisce di norma almeno una volta al mese ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno un terzo dei Consiglieri di Amministrazione o il Collegio Sindacale.
- (3) Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti a mezzo raccomandata o strumento telematico che ne attesti la ricezione, almeno 3 giorni interi prima di quello fissato per la riunione, ai singoli componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale; in caso di urgenza la convocazione viene effettuata a mezzo telegramma, fax o altro strumento, anche telematico, che ne attesti la ricezione, almeno 24 ore prima della riunione. Tuttavia il Consiglio può stabilire modalità di convocazione diverse.
- (4) Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica aventi diritto di voto.
- (5) Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci a senso del successivo art. 19.
- (6) Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale, o in caso di sua assenza o impedimento chi è delegato a sostituirlo. Il Segretario del Consiglio di Amministrazione, da quest'ultimo nominato, redige i verbali delle riunioni e li sottoscrive insieme al Presidente e al Direttore Generale. In caso di assenza del Segretario, il verbale viene redatto dal Direttore Generale e dallo stesso sottoscritto, insieme al Presidente. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono anche avere luogo in audio o audio-videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente, il Direttore Generale e il Segretario del Consiglio di Amministrazione.
- (7) Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, votanti, esclusi gli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

- (8) Sono fatte a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone, a richiesta anche di un solo amministratore; in tale caso il Direttore Generale svolge le funzioni di scrutatore, insieme al Presidente del Collegio Sindacale o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, ad altro componente il Collegio.

Articolo 19 – Presidente

- (1) Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.
- (2) Il Presidente:
- a) convoca e presiede il Consiglio Generale e il Consiglio di Amministrazione;
 - b) assume, nei casi di assoluta e improrogabile urgenza, ogni determinazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, al quale ne spetta la ratifica alla prima riunione utile, previa verifica dell'esistenza dei dichiarati presupposti di assoluta e improrogabile urgenza;
 - c) svolge attività di impulso e coordinamento nelle materie di competenza del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione.
- (3) In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente anziano; in caso di assenza o impedimento di entrambi, l'altro Vice Presidente ed in assenza o di impedimento anche di quest'ultimo il Consigliere anziano; è qualificato anziano il Vice Presidente o il componente del Consiglio di Amministrazione secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.
- (4) Il Presidente può delegare di volta in volta e per singoli atti chi lo sostituisca nella rappresentanza della Fondazione a componenti il Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale, ovvero a dipendenti o a terzi.

Articolo 20 – Collegio Sindacale

- (1) Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente e da due Sindaci nominati dal Consiglio Generale iscritti, da almeno un quinquennio, nel Registro dei Revisori Legali; gli stessi non devono aver compiuto, al momento della nomina, i 75 anni di età.
- (2) Essi restano in carica quattro esercizi, compreso quello di nomina, scadono con l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio e possono essere confermati consecutivamente una sola volta; ai fini del computo massimo dei mandati esperibili non si tiene conto del mandato espletato per una durata inferiore alla metà del tempo stabilito dallo Statuto, escluso il caso di dimissioni volontarie non motivate dal passaggio ad altro organo della Fondazione. I mandati espletati per una

durata inferiore non possono essere esclusi, ai fini del computo dei mandati complessivi, per più di una volta.

- (3) Se nel corso del mandato viene a mancare un componente il Collegio Sindacale, al suo posto subentra il Sindaco supplente appartenente alla medesima zona di provenienza. Tale Sindaco supplente resterà in carica fino a quando il Consiglio Generale, alla prima seduta utile, provvederà alla nomina dei Sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio Sindacale. I nuovi nominati scadranno con quelli in carica.
- (4) Qualora venga a mancare il Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva riunione del Consiglio Generale, dal Sindaco più anziano di età.
- (5) Il mandato dei componenti nominati in sostituzione scade con quello del Collegio Sindacale.
- (6) Alla scadenza del mandato il Collegio Sindacale resta in carica fino alla nomina del successivo.
- (7) Il Collegio Sindacale opera con le attribuzioni e modalità stabilite dagli artt. 2403, comma 1 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili, nonché dal Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153. La revisione legale dei conti è esercitata da società di revisione iscritta al registro istituito ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
- (8) I componenti il Collegio Sindacale devono assistere alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione.
- (9) Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno una volta ogni novanta giorni.
- (10) Gli accertamenti, le proposte e i rilievi del Collegio Sindacale devono essere trascritti in apposito registro tenuto a cura del Presidente dell'organo.

Articolo 21 – Direttore Generale

- (1) Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, guida la struttura operativa ed assicura la corretta gestione delle risorse operative della Fondazione.
- (2) Il Direttore Generale:
 - a) partecipa alle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione;
 - b) provvede a istruire gli atti per le deliberazioni degli organi della Fondazione ed esegue le deliberazioni stesse, firmando la corrispondenza e gli atti relativi;
 - c) compie gli atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.

- (3) In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale, ne adempie le funzioni il Vice Direttore Generale, ove nominato, o il dipendente o altra persona all'uopo delegata dal Consiglio di Amministrazione.
- (4) Il Direttore Generale viene nominato tra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione o che abbiano maturato esperienza almeno per un quinquennio nell'ambito della libera professione o in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di adeguato rilievo.
- (5) Non può essere nominato Direttore Generale chi si trova in una situazione di incompatibilità e/o ineleggibilità di cui all'art. 8, comma 1, esclusa la lettera d) limitatamente all'essere dipendente della Fondazione o di società dalla stessa controllate e comma 2; tale carica è incompatibile con quella di componente gli organi della Fondazione.
- (6) I componenti gli Organi della Fondazione non possono essere nominati quali Direttore Generale della stessa, né essere assunti dalla Fondazione se non decorsi 24 mesi dall'avvenuta cessazione della rispettiva carica.
- (7) La Fondazione riconosce alla struttura operativa un ruolo significativo nello svolgimento della propria funzione istituzionale in termini di oggettività, adeguatezza e continuità operativa e ne promuove la formazione e la crescita professionale.

Articolo 22 - Trasparenza

- (1) La Fondazione rende pubbliche sul proprio sito internet, in modo chiaro, completo e facilmente accessibile, le informazioni relative alla propria attività istituzionale, di cui all'art. 11, commi da 2 a 5 del Protocollo di Intesa.
- (2) In particolare la Fondazione rende pubbliche:
 - a) le procedure attraverso cui i richiedenti possono avanzare le relative istanze di contributo, con indicazione delle condizioni di accesso, dei criteri di selezione e del processo attraverso cui ha luogo la selezione delle iniziative, nonché gli esiti delle stesse;
 - b) i risultati della valutazione effettuata ex post dalla Fondazione in merito all'esito delle iniziative dalla stessa sostenute, ai relativi costi e agli obiettivi sociali raggiunti ove misurabili, tenuto anche conto, per quanto possibile, degli eventuali indicatori di efficacia preventivamente determinati sulla base di un'attenta valutazione del rapporto costi/benefici.

Articolo 23 - Libri e scritture contabili

- (1) La Fondazione tiene i libri delle adunanze e delle deliberazioni dei propri organi.
- (2) La Fondazione tiene, inoltre, il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri contabili che si rendano necessari per la propria attività ed in relazione alla natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Codice Civile.
- (3) Nel caso in cui la Fondazione eserciti in via diretta imprese strumentali, verrà tenuta una specifica contabilità separata e verrà predisposto uno specifico rendiconto da allegare al bilancio annuale.

Articolo 24 – Bilancio e documento programmatico previsionale

- (1) L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- (2) Entro il mese di ottobre di ogni anno il Consiglio Generale approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativo all'esercizio successivo; nel documento programmatico previsionale sono indicati, a fini informativi, gli eventuali impieghi di cui all'art. 7, comma 1 del D.Lgs. 153/1999, ove previsti; entro 15 giorni dall'approvazione detto documento deve essere trasmesso all'Autorità di Vigilanza.
- (3) Entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, fatte salve le disposizioni dell'emanando regolamento da parte dell'Autorità di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione predispone e sottopone all'approvazione del Consiglio Generale il bilancio e la relazione sulla gestione; entro 15 giorni dall'approvazione il bilancio deve essere trasmesso all'Autorità di Vigilanza.
- (4) Il bilancio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati. Nella nota integrativa vengono fornite informazioni riepilogative, di natura qualitativa e quantitativa, relative alle operazioni in derivati, secondo quanto previsto dall'art. 4 del Protocollo di Intesa. Nella nota integrativa sono altresì fornite le informazioni di dettaglio relative alla copertura degli investimenti eventualmente effettuati in società ed enti strumentali.
- (5) Il bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi al Collegio Sindacale entro 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione da parte del Consiglio Generale; il Collegio Sindacale almeno 10 giorni prima di tale data dovrà predisporre la relazione di competenza.
- (6) Il bilancio e la relazione sulla gestione sono redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, mediante separata e

specifica evidenza nel bilancio degli impieghi effettuati e della relativa redditività.

- (7) A tal fine la Fondazione si attiene al regolamento emanato dall'Autorità di vigilanza in attuazione delle previsioni di cui all'art. 9, comma 5, del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
- (8) Il bilancio e la relazione sulla gestione sono resi pubblici nelle forme d'uso.

Articolo 25 - Scioglimento, trasformazione o fusione e devoluzione del patrimonio

- (1) La Fondazione, con deliberazione del Consiglio Generale, previa autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza, può trasformarsi o fondersi in un altro o con altri enti che perseguono esclusivamente finalità di utilità sociale, al fine di conseguire più efficacemente scopi riconducibili alle finalità istituzionali.
- (2) In caso di scioglimento disposto dall'Autorità di Vigilanza, l'eventuale residuo netto della liquidazione sarà devoluto dal Consiglio Generale ad altre Fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi sul territorio e nei settori di operatività della Fondazione.

Articolo 26 - Norme transitorie

- (1) Le nuove disposizioni statutarie entrano in vigore al momento dell'approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza.
- (2) La designazione spettante all'Organismo Territoriale di Controllo (OTC) del Piemonte e della Valle d'Aosta, di cui all'art. 13, comma 3, lett. m), è temporaneamente conferita - fintanto che non sia costituito tale Organismo - a favore del Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Piemonte.
- (3) Le variazioni apportate all'art. 8, comma 1, lett. e), l'abrogazione dell'incompatibilità di cui alla successiva lett. r), al pari della nuova disposizione dell'art. 8, comma 5, nonché le variazioni apportate all'art. 13 e le variazioni apportate all'art. 14, comma 1, lett. c) e all'art. 20, comma 3, trovano applicazione a partire dai rispettivi prossimi mandati.
Quanto sopra fatte salve le variazioni di cui all'art. 13, comma 3, lett. p) e comma 4, che trovano applicazione dalla data di entrata in vigore del presente Statuto (il primo mandato del componente del Consiglio Generale nominato scadrà con quello del Consiglio Generale in carica). L'art. 13, comma 1 deve pertanto intendersi entrare in vigore a partire dal prossimo mandato del Consiglio Generale (quale conseguenza, dalla data di entrata in vigore del presente Statuto fino a tale prossimo mandato, i componenti del Consiglio Generale sono n. 24).

- (4) Qualora, durante il mandato in corso, vengano a mancare uno o più membri dell'attuale Consiglio Generale composto da n. 24 membri, si procederà ad integrare tale Organo nominando i nuovi membri secondo quanto previsto all'art. 13, commi 12 e seguenti dello Statuto; la designazione dei nuovi membri avverrà, in tal caso, da parte dei soggetti cui compete la designazione in questione sulla base delle disposizioni dell'art. 13 del previgente Statuto (fatto salvo quanto previsto all'art. 13, comma 3, lett. p).
- (5) Il primo Bilancio soggetto alle revisione legale dei conti di cui al combinato disposto degli artt. 14, comma 1, lett. f) e 20, comma 7 è quello relativo all'anno 2017.

ELENCO DEI COMUNI COMPRESI NELLE TRE ZONE CITATE AGLI ARTICOLI:

2, COMMA 4; 13, COMMA 3; 14, COMMA 1

Comuni

ZONA CUNEESE	CUNEO – Acceglio – Aisone – Argentera – Beinette – Bernezzo - Borgo San Dalmazzo – Boves – Busca – Canosio – Caraglio – Cartignano – Castelletto Stura – Castelmagno - Celle di Macra – Centallo – Cervasca - Chiusa di Pesio – Demonte – Dronero – Elva – Entracque – Gaiola – Limone Piemonte – Macra – Margarita – Marmora – Moiola – Montanera – Montemale di Cuneo – Monterosso Grana – Morozzo – Peveragno – Pietraporzio – Pradleves – Prazzo – Rittana – Roaschia – Robilante – Roccabruna – Roccasparvera – Roccavione – Sambuco - San Damiano Macra – Stroppa – Tarantasca – Valdieri – Valgrana – Valloriate – Vernante – Vignolo – Villar S. Costanzo – Villafalletto - Vinadio
ZONA ALBESE	ALBA - Albaretto della Torre – Arguello – Barbaresco – Barolo – Benevello – Bergolo – Borgomale – Bosia – Bossolasco – Camo – Canale – Castagnito – Castelletto Uzzone – Castellinaldo – Castiglione Falletto – Castiglione Tinella – Castino – Cerretto Langhe – Cherasco – Cissone – Corneliano d'Alba – Cortemilia - Cossano Belbo – Cravanzana – Diano d'Alba – Feisoglio – Gorzegno – Govone - Grinzane Cavour – Guarene - La Morra – Lequio Berria – Levice – Magliano Alfieri – Mango – Monchiero - Monforte d'Alba – Montà - Montaldo Roero – Montelupo Albese - Monteu Roero – Monticello d'Alba – Narzole – Neive – Neviglie - Niella Belbo – Novello – Perletto – Pezzolo Valle Uzzone – Pocapaglia - Piobesi d'Alba – Priocca – Rocchetta Belbo – Roddi – Roddino – Rodello – S. Benedetto Belbo - S. Stefano Belbo - S. Stefano Roero – Serralunga d'Alba – Serravalle Langhe – Sinio – Sommariva del Bosco – Torre Bormida – Treiso – Trezzo Tinella – Verduno - Zezza d'Alba
ZONA MONREGALESE	MONDOVI' – Alto – Bagnasco – Bastia Mondovì – Battifollo – Belvedere Langhe – Bonvicino – Briaglia – Briga Alta – Camerana – Caprauna – Carrù – Castellino Tanaro - Castelnuovo di Ceva – Ceva – Cigliè – Clavesana – Dogliani – Farigliano - Frabosa Soprana - Frabosa Sottana – Garessio – Gottasecca – Igliaio – Lequio Tanaro – Lesegno – Lisio - Magliano Alpi – Marsaglia – Mombarcaro – Mombasiglio – Monastero di Vasco - Monasterolo Casotto – Monesioglio – Montaldo di Mondovì – Montezemolo – Murazzano - Niella Tanaro – Nucetto – Ormea – Pamparato – Paroldo – Perlo – Pianfei – Piozzo – Priero – Priola – Prunetto – Roascio – Roburent – Rocca Cigliè – Rocca de' Baldi - Roccaforte Mondovì – Sale Langhe - Sale S. Giovanni – Saliceto - S. Michele Mondovì – Scagnello – Somano – Torre Mondovì – Torresina – Vicoforte - Villanova Mondovì – Viola
ZONA BRAIDESE	BRA – Baldissero d'Alba – Ceresole d'Alba – Sanfrè – S. Vittoria d'Alba – Sommariva Perno

TABELLA 2)

ZONE NEI CUI COMUNI - ELENCATI NELLA TABELLA 1) - IL DESIGNATO DEVE RISIEDERE DA ALMENO TRE ANNI

Mandato		CUNEO	ALBA	MONDOVI'
1°	ENTE DESIGNANTE CATEG. DI APPARTENENZA	Fed. Prov. Coltivatori Diretti Agricoltura	Associazione Artigiani Artigianato	Unione del Commercio Commercio
2°	ENTE DESIGNANTE CATEG. DI APPARTENENZA	Unione del Commercio Commercio	Fed. Prov. Coltivatori Diretti Agricoltura	Unione Industriale Industria
3°	ENTE DESIGNANTE CATEG. DI APPARTENENZA	Associazione Artigiani Artigianato	Unione Industriale Industria	Fed. Prov. Coltivatori Diretti Agricoltura
4°	ENTE DESIGNANTE CATEG. DI APPARTENENZA	Unione Industriale Industria	Unione del Commercio Commercio	Associazione Artigiani Artigianato

Associazioni di categoria più rappresentative

Commercio

Unione del Commercio, del Turismo e dei Servizi della Prov. di Cuneo

Industria

Unione Industriale della Prov. di Cuneo

Artigianato

Associazione Artigiani della Prov. di Cuneo

Agricoltura

Federazione Prov. Coltivatori Diretti

Coop. sociale

ConfCooperative Prov. di Cuneo

Organizzazioni Sindacali più rappresentative, indicate in ordine alfabetico: CGIL CISL UIL

APPENDICE

Al fine di mantenere l'ordine di turnazione dei Comuni, di cui all'art. 13, comma 3, lettere c), d) ed e), definito in base agli accordi intervenuti tra le Amministrazioni Comunali interessate, per il mandato 2020-2023 si fa riferimento al 5° mandato, di cui alle indicazioni sotto riportate, riprendendo la turnazione, in seguito, a partire dal 1° mandato:

- per la Zona Cuneese:
 - 1° mandato Comune di Dronero
 - 2° mandato Comune di Borgo S. Dalmazzo
 - 3° mandato Comune di Busca
 - 4° mandato Comune di Boves
 - 5° mandato Comune di Caraglio

- per la Zona Albese:
 - 1° mandato Comune di Canale
 - 2° mandato Comune di Cortemilia
 - 3° mandato Comune di Montà
 - 4° mandato Comune di S. Stefano Belbo
 - 5° mandato Comune di Cherasco

- per la Zona Monregalese:
 - 1° mandato Comune di Villanova Mondovì
 - 2° mandato Comune di Bagnasco
 - 3° mandato Comune di S. Michele Mondovì
 - 4° mandato Comune di Ceva
 - 5° mandato Comune di Farigliano